

Allegato alla delibera consiliare n. 6 d.d.02.03.2011
Il Sindaco

Il Segretario

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.

SOMMARIO

Art. 1.	3
Oggetto e finalità	3
Art. 2.	4
Azioni	4
Art. 3.	4
Adesioni	4
Art. 4.	5
Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività	5
Art. 5.	5
Funzioni di indirizzo nei confronti della Società	5
Art. 6.	6
Assemblea di coordinamento	6
Art. 7.	6
Comitato di indirizzo	6
Art. 8.	7
Norme per il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo	7
Art. 9.	8
Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali.....	8
Art. 10.	8
Disposizioni transitorie	8
Art. 11.	9
Durata e modifica della convenzione	9

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ DI SISTEMA:
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.

Premesso che

- La Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
 - il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione identitaria e funzionale;
 - il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
 - è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) attività di finanziamento e di trasferimento finanziario;
 - d) gestione dei patrimoni;
 - e) edilizia abitativa.
- nonché servizi e, in particolare:
- f) trasporto pubblico
-
- possono assurgere al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 2. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico: Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
 2. al coordinamento e alla provvista delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici: Cassa del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13, così come introdotti dall'art. 13 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
 3. alla valorizzazione dei beni: Patrimonio del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
 4. al servizio dell'edilizia abitativa: ITEA S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15;

5. allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto: TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A., costituita in base al piano di riorganizzazione di Trentino Trasporti S.p.A., di cui all'art. 18, comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

- proprio con deliberazione n. 663 dd. 14.03.2008 la Giunta provinciale, previo parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 13 marzo 2008, ha approvato la riorganizzazione nel settore dei trasporti, volta ad enucleare dalla attuale Trentino Trasporti S.p.A. un soggetto societario interamente pubblico destinato a gestire i servizi di trasporto urbani ed extraurbani;
- è stata, di conseguenza, costituita in data 31 luglio 2008, giusto atto n. 13.876 e di repertorio n. 62.428 avanti al notaio in Trento, dott. Marco Dolzani, da parte di Trentino Trasporti S.p.A. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. quale newco affidataria dell'esercizio dei servizi di trasporto di cui alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e di cui all'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, mentre Trentino trasporti Spa, società di infrastruttura, affiderà i beni necessari allo svolgimento dei servizi, alla newco mediante un contratto di affitto di azienda;
- con deliberazione n. 2424 dd. 26 settembre 2008 la Giunta provinciale ha deliberato l'acquisto da Trentino Trasporti S.p.A. dell'intero capitale azionario di TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.;
- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, possono diventare anche una leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali "società di sistema";
- giusto l'art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani) e dell'articolo 10, comma 7, lett. d) della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6;
- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di "governance" per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti

delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;

- è intenzione delle parti realizzare le condizioni affinché TRENINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A., costituita in base al piano di riorganizzazione di Trentino Trasporti S.p.A., di cui all'art. 18, comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, possa essere lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
- a tali fini e in particolare allo scopo di assicurare la “governance” come prescritta dalla disciplina vigente è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 10 ottobre 2008 ha espresso una valutazione positiva e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia Autonoma Di Trento
- Comune di

si conviene quanto segue :

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni Comunità e Provincia) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.

2. Il predetto strumento operativo è rappresentato da TRENINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A., costituita in base al piano di riorganizzazione di Trentino Trasporti S.p.A., di cui all'art. 18, comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e di seguito definita “Società di sistema”, il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di direttiva, di indirizzo e di controllo sulla Società di sistema;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del codice civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

Art. 2.

Azioni

1. Vengono attribuite gratuitamente agli enti locali, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, azioni della Società di sistema, come risultante alla data del **22 ottobre 2008**, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2.

2. La percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità e comuni) con i seguenti criteri:

- a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
- b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.

In esito all'applicazione di cui ai punti a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata a questa convenzione.

Art. 3.

Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione alla stessa di tutti i comuni e comunità che lo richiedano.

2. L'adesione e, per Comuni e Comunità, la cessione gratuita delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

- a) alla sottoscrizione di questa convenzione;
- b) alla individuazione dei servizi da affidare alla Società di sistema, che dovranno riguardare i servizi pubblici di trasporto di cui al comma successivo, intendendosi per servizi pubblici di trasporto i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, anche se effettuati in modo saltuario, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, compresi i servizi di trasporto per alunni e portatori di minorazioni ed i servizi turistici.

3. Nel contesto dei complessivi servizi pubblici di trasporto erogati a cura della Società di sistema, l'individuazione delle attività minime di sistema, di cui alla lettera b) del comma 2, dovrà riguardare almeno una delle attività comprese tra quelle di seguito riportate e indicate, per tipologia, all'art. 3 delle allegate condizioni generali di servizio:

- servizi urbani: che si svolgono all'interno di aree urbane o che collegano centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi;
- servizi extraurbani

4. I servizi indicati al precedente comma 3 sono distinti, in relazione alle loro caratteristiche, in:

- a) servizi ordinari: offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;

- b) servizi speciali: riservati a determinate categorie di utenti individuate con deliberazione della Giunta provinciale o degli enti soci in considerazione delle caratteristiche individuali degli utenti, ovvero delle particolari funzioni sociali del servizio;
- c) servizi turistici di linea: aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive di località della provincia di Trento, ovvero di località site in altra provincia o regione purché, in quest'ultimo caso, la parte prevalente del percorso si svolga sul territorio provinciale, oppure di garantire il collegamento tra vari centri o servizi nell'ambito di un bacino territoriale caratterizzato da afflusso turistico;
- d) servizi a chiamata ed altri servizi integrativi alla linea: servizi pubblici flessibili in termini di percorso e orari o comunque svolti in territori a domanda debole
- e) altri servizi integrativi alla linea
- f) servizio di noleggio con autobus a favore dei soci ed a condizione che gli stessi abbiano affidato almeno uno dei servizi di cui alle precedenti lettere.

5. L'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale della convenzione da parte del rappresentante dell'Ente e la conseguente comunicazione al Presidente del Comitato di indirizzo.

6. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

7. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla Società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.

Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività

1. Le funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:

a) nella definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali;

b) nella definizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 6, dei livelli delle prestazioni e relativi costi dei servizi forniti a ciascun socio, in modo che il contributo a carico di ciascuno di essi, unitamente alle tariffe versate dagli utenti ed entrate connesse, garantisca la copertura di ogni rispettivo servizio secondo la regolazione specifica dei rapporti nell'ambito di ogni singolo disciplinare di affidamento di cui all'art. 1, comma 2 delle condizioni generali;

c) nella valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

1. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 consistono:

- a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- b) nell'approvazione preventiva dei piani industriali e strategici che la Società è tenuta a trasmettere in base allo statuto preventivamente all'approvazione;
- c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 6.

Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.
2. L'assemblea di coordinamento provvede:
 - a) ad eleggere con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto.
 - b) ad approvare un documento contenente le linee guida, intese quali insieme delle strategie, delle politiche e delle azioni finalizzate allo sviluppo, alla razionalizzazione e alla promozione del trasporto pubblico.
3. All'elezione e all'assunzione dei provvedimenti di cui alla lett. a) non partecipa il rappresentante della Provincia. Le decisioni di cui alla lettera b) sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un Comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Fanno parte del Comitato di indirizzo:
 - a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti nominati dalla Giunta provinciale;
 - b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché tre componenti designati dai rappresentanti delle autonomie nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6 nel modo che segue: un componente designato dal Comune titolare del servizio pubblico di linea ordinario (urbano) di maggior peso specifico tra quelli assegnati alla società, un componente designato dagli altri Comuni titolari di servizio pubblico di linea ordinario (con esclusione di quello già rappresentato ai sensi dell'inciso precedente), da scegliere tra i Comuni capofila in presenza di convenzioni per la gestione del servizio a livello sovracomunale, ed un componente designato da tutti gli altri Comuni.
3. Tutti i componenti delegati, nominati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

4. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 4 con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti provinciali. In caso contrario prevale l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti degli altri enti. In caso di parità di voto tra i rappresentanti degli Enti diversi dalla Provincia prevale comunque il voto espresso dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali o suo delegato. Il comitato di indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a definire le modalità applicative del presente comma.

5. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b) e c) con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il Presidente della Provincia o suo delegato ed il Presidente in carica del Consiglio delle Autonomie o suo delegato, promuovono un nuovo tentativo di intesa: nel caso di esito negativo, la decisione finale spetta alla Provincia.

Art. 8.

Norme per il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie Locali in carica. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.

2. Il presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.

3. L'assemblea di coordinamento delibera validamente con la presenza del rappresentante della Provincia.

4. Il Comitato di indirizzo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei rappresentanti rispettivamente della Provincia e degli altri Soci, di cui all'articolo 7 comma 2 lett. a) e b).

5. Nessun compenso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante. Eventuali rimborsi connessi alle spese sostenute dai componenti del Comitato di indirizzo designati dalla componente delle autonomie locali potranno essere riconosciuti dal Consorzio dei Comuni Trentini.

6. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

7. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla Società in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.

2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 e 5:

a) a garantire alle autonomie locali il diritto di designazione, da parte della componente delle autonomie locali del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 comma 2 lett. b), di un numero di rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione pari a quelli nominati dalla Provincia, ridotto di uno, nonché di almeno un componente del Collegio sindacale; a promuovere azioni volte al conferimento ad uno dei rappresentanti designati dalla componente delle autonomie locali del compito di curare il rapporto con tali enti.

b) a promuovere idonee modalità di raccordo, anche mediante misure di carattere organizzativo.

3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, qualora sia opportuno partecipare all'assemblea della Società, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Per il primo anno a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

2. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

3. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di prima sottoscrizione della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione.

Art. 11.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il Comitato di Indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventiperceto) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità.

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

allegate alla Convenzione per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.

**CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
ALLEGATE ALLA CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE
DELLA SOCIETA' DI SISTEMA:
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.**

Premesso che

- la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, disciplina i servizi pubblici di trasporto di persone e di merci che si svolgono per la parte prevalente del percorso sul territorio della provincia di Trento, per via terrestre, lacuale, fluviale e per via aerea ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi;
- compete alla Giunta provinciale approvare, in armonia con il piano generale nazionale dei trasporti, con il programma di sviluppo provinciale e con il piano urbanistico provinciale, il piano provinciale dei trasporti nell'ambito del Piano della Mobilità;
- il piano provinciale dei trasporti tende al perseguimento dei seguenti fini:
 - a) attuazione di una gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di merci, mediante la promozione di sistemi integrati di mobilità;
 - b) ristrutturazione e costruzione di opere ed infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera a);
 - c) contenimento dei consumi energetici e riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico;
- in base all'art. 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, la Provincia autonoma di Trento ha promosso la costituzione, mediante fusione fra le società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Malè s.p.a., di una società per azioni denominata "Trentino trasporti s.p.a.", avente per oggetto:
 - a) la gestione dei servizi pubblici di trasporto;
 - b) la gestione dei servizi accessori o connessi;
 - c) la realizzazione delle opere e degli impianti nonché l'acquisizione dei mezzi relativi ai servizi di cui alle lettere a) e b);
 - d) l'apprestamento di aree e la realizzazione di strutture per il trasporto delle merci, il loro smistamento e magazzinaggio e per l'interscambio modale.
- con deliberazione n. 663 dd. 14.03.2008 la Giunta provinciale, previo parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 13 marzo 2008, ha approvato la riorganizzazione nel settore dei trasporti, volta ad enucleare dalla attuale Trentino Trasporti S.p.A. un soggetto societario interamente pubblico destinato a gestire i servizi di trasporto urbani ed extraurbani;
- è stata, di conseguenza, costituita in data 31 luglio 2008, giusto atto n. 13.876 e di repertorio n. 62.428 avanti al notaio in Trento, dott. Marco Dolzani,, da parte di Trentino Trasporti S.p.A. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. quale newco affidataria dell'esercizio dei servizi di trasporto di cui alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e di cui all'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, mentre la società di infrastruttura affiderà i beni alla newco mediante un contratto di affitto di azienda;

- con deliberazione n. 2424 dd. 26 settembre 2008 la Giunta provinciale ha acquisito da Trentino Trasporti S.p.A. l'intero capitale azionario di TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.;
- in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che "qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ... ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio";
- a tal fine è stata prevista la stipula della convenzione per la *governance* della società di sistema TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate le presenti condizioni generali di servizio;

tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

Comma 1)

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO, di seguito denominate "Condizioni generali", contengono la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra CIASCUN ENTE firmatario la convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., di seguito denominato "Ente", e la società "TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.", di seguito denominata "Società".

Comma 2)

Attenendosi alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, ciascun Ente affiderà alla Società, mediante apposito disciplinare di cui all'art. 10, comma 9) della L.P. 6/04, anche disgiuntamente, servizi pubblici di trasporto urbano tra quelli indicati nel successivo articolo 2.

Art. 2 ATTIVITA'

Comma 1)

Ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e dell'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6d, le attività che l'Ente può affidare alla Società, anche disgiuntamente, sono da individuarsi nel contesto dei complessivi servizi pubblici di trasporto urbano o extraurbano erogati dalla Società. I servizi pubblici di trasporto sono definiti quali servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, anche se effettuati in modo saltuario, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, compresi i servizi di trasporto per alunni e portatori di minorazioni ed i servizi turistici.

Comma 2)

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo e specificatamente individuate nell'articolo 3, sono disciplinate dall'articolo 4.

Comma 3)

L'affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo può comportare anche

l'affidamento di ogni altra attività connessa o funzionale alle medesime ove ritenuta strettamente necessaria allo svolgimento delle stesse.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA'

Comma 1)

Le attività di cui all'articolo 2 riguardano almeno uno dei seguenti servizi elementari, come meglio qualificato nei commi seguenti, articolabili in:

- a) servizi ordinari: offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
- b) servizi speciali: riservati a determinate categorie di utenti individuate con deliberazione della Giunta provinciale o degli enti soci in considerazione delle caratteristiche individuali degli utenti, ovvero delle particolari funzioni sociali del servizio;
- c) servizi turistici: aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive di località della provincia di Trento, ovvero di località site in altra provincia o regione purché, in quest'ultimo caso, la parte prevalente del percorso si svolga sul territorio provinciale, oppure di garantire il collegamento tra vari centri o servizi nell'ambito di un bacino territoriale caratterizzato da afflusso turistico;
- d) servizi a chiamata: servizi pubblici flessibili in termini di percorso e orari, svolti in territori a domanda debole.
- e) altri servizi integrativi alla linea
- f) servizio di noleggio con autobus a favore dei soci ed a condizione che gli stessi abbiano affidato almeno uno dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Art. 4 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Comma 1)

Le attività affidate ai sensi dell'articolo 2 possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, per servizi integrativi alla linea e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi, nel rispetto della disciplina vigente, di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

Comma 2)

Nello svolgimento delle attività affidate, la Società assicura il rispetto:

- a) della vigente disciplina provinciale, nazionale e comunitaria applicabile in materia;
- b) delle disposizioni contenute nei singoli regolamenti dell'Ente riferiti a materie oggetto di affidamento
- c) dei livelli delle prestazioni e relativi costi dei servizi forniti a ciascun socio, come definiti dal Comitato di indirizzo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della Convenzione per la governance, in modo che il contributo a carico di ciascuno di essi, unitamente alle tariffe versate dagli utenti ed entrate connesse, garantisca la copertura di ogni rispettivo servizio secondo la regolazione specifica dei rapporti nell'ambito di ogni singolo disciplinare di affidamento di cui all'art. 1, comma 2 delle condizioni generali;

Comma 3)

La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

- a) **uguaglianza**: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
- b) **imparzialità**: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) **continuità**: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) **partecipazione**: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
- e) **informazione**: l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente legislazione. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con l'Ente;
- f) **efficienza ed efficacia**: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Comma 4)

La Società si obbliga ad esercitare le attività affidate disponendo di personale professionalmente idoneo. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

Comma 5)

La Società si impegna al mantenimento di un proprio sito internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente relativa ai servizi erogati, alle loro caratteristiche ed ai livelli di servizio associati. La società si impegna ad attuare adeguate forme di informazione agli utenti dei percorsi, delle fermate, degli orari, delle modalità di erogazione dei servizi e delle loro variazioni. La società si impegna a fornire tutti i dati desumibili dal sistema di bigliettazione elettronica M.I.T.T.

Comma 6)

La Società si impegna a realizzare, con cadenza almeno annuale, una indagine di Customer Satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, i cui risultati saranno comunicati agli Enti fruitori dei servizi erogati dalla Società.

Comma 7)

La Società si impegna a nominare e a comunicare all'Ente il soggetto responsabile delle comunicazioni con l'Ente stesso, entro 30 giorni dalla data di affidamento delle attività.

Comma 8)

Ai fini della proposta degli orari e delle prescrizioni di carico la società si impegna ad effettuare periodiche rilevazioni volte ad accertare le esigenze dell'utenza nonchè ad evitare sovrapposizioni o difetti di coordinamento tra i servizi pubblici di trasporto. A questo scopo la società si impegna inoltre ad intrattenere gli opportuni contatti con altri esercenti servizi pubblici di trasporto sia nell'ambito provinciale che extraprovinciale. Gli orari dovranno essere proposti in modo che la

velocità media di percorrenza risponda alle esigenze del traffico e garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica secondo quanto previsto dal vigente Codice della strada.

Comma 9)

Al servizio dovranno adibirsi esclusivamente veicoli collaudati per la linea dai competenti Organi. I veicoli, muniti dei segni distintivi prescritti dalla legge dovranno portare tabelle indicanti gli estremi del percorso.

Comma 10)

I centri aziendali adibiti al rilascio dei titoli di viaggio all'utenza costituiscono uno degli aspetti dell'offerta. Le biglietterie forniscono servizi all'utente del servizio di trasporto pubblico:

- attività di informazione;
- distribuzione e raccolta di moduli per la richiesta di tessere per il trasporto agevolato;
- raccolta e distribuzione all'utente delle tessere rilasciate dal Servizio Comunicazioni e Trasporti.

Art. 5

RENDICONTAZIONE

Comma 1)

Le Parti potranno concordare la predisposizione di documenti periodici di rendicontazione, diversificati in funzione delle singole attività affidate.

Art. 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Comma 1)

Fatte salve le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo previste dalla Convenzione per la *governance* della società di sistema, l'Ente affidante esercita tutte le facoltà riconosciute dal disciplinare del servizio e, in quanto compatibile, dalla disciplina vigente in materia di contratti.

Comma 2)

Per l'esecuzione delle attività affidate, l'Ente verserà alla Società contribuzioni in misura tale che, tenendo conto del grado di compartecipazione dell'utente alla spesa in base al quadro tariffario stabilito a livello del singolo Ente e delle entrate connesse, sia garantita comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento dei servizi come definiti per ogni singolo Ente dal Comitato di indirizzo previsto dalla convenzione per la *governance* della Società.

Comma 3)

La società predisporre e mette a disposizione del Comitato di indirizzo sia a preventivo (entro il 15 settembre dell'anno precedente) che a consuntivo una contabilità analitica suddivisa per centro di costo riferita a ciascun Ente affidante contenente l'indicazione delle entrate tariffarie e entrate connesse e del contributo tale da garantire la copertura.

Comma 4)

I singoli disciplinari di affidamento potranno prevedere l'obbligo per la Società di fornire relazioni infra-annuali, a cadenza e con contenuti disciplinati nei disciplinari medesimi.

Art. 7

SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

Comma 1)

Le notizie relative alle attività affidate, comunque venute a conoscenza del personale della Società,

non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Comma 2)

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Comma 1)

Le presenti Condizioni generali sono modificabili con le modalità previste dalla Convenzione per la governance.

Comma 2)

L'Ente e la Società si impegnano sin d'ora ad osservare le disposizioni delle presenti Condizioni generali e tutte le modifiche eventualmente apportate alle stesse.